DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSEGUENZE DERIVANTI DA INCIDENTI STRADALI

Art. 3

Disposizioni processuali

Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 1 aprile 2006, non più in vigore dal 4 luglio 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Estremi	Legge 21 febbraio 2006, n. 102
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-conseguenze-derivanti-da-incidenti-stradali/art-3-disposizioni-processuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it